



Prot. n. 2590

ORDINANZA N. 13 del 16.03.2020

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE EDILE E DEI SERVIZI CORRELATI

IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale

VISTA:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 (ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania), del Presidente della Regione Campania;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
- le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;

Visti e richiamati i DPCM:

- 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

- 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- art. 32 della Costituzione Italiana;
- art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

ATTESO che:

- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in Regione Campania e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO che,

- in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali richiamati, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate a fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 e ad arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione occorre assumere a direttrice dell'azione l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta al predetto scopo;
- diventa obbligatorio per ciascun cantiere edile valutare nel DVR, il rischio biologico virale da covid 19 per tutte le attività lavorative, nonché fornire i DPI ai lavoratori impegnati;
- E' necessario attivare precisi e ufficiali protocolli che garantiscano le ottimali misure di tutela e salvaguardia dei lavoratori per la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale, ai sensi degli artt. 15, 17, 28, 29, 266 - 286 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro);
- oltre agli ordinari adempimenti su esposti si richiede l'ottemperanza da parte del lavoratore alle direttive sulle autodichiarazioni da rendere per i trasferimenti, senza essere passibile di falsa dichiarazione circa l'esigenza lavorativa;

RITENUTO che, è necessario che il datore di lavoro si attivi nei confronti dei lavoratori relativamente alla valutazione degli ambienti di lavoro dei rischi da agenti biologici virali, estendendo tale valutazione anche ai fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, ecc. e adottando tutte le conseguenti, necessari e adeguate misure di prevenzione e protezione individuale;

DATO ATTO che:

- il territorio comunale è interessato dall'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione di carattere pubblico e privato;
- la prosecuzione delle lavorazioni di cui sopra comporta lo spostamento del personale dipendente delle imprese edili con il rischio del mancato rispetto delle misure di cui all'allegato I del DPCM 04.03.2020, nonché dei DPCM dell'08.03.2020, 09.0.2020 e 11 e dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Campania;



-Che nelle ultime 24 ore, dai dati ufficiali della Protezione Civile, si sono registrati casi di coronavirus nelle località di Gragnano, Castellammare di Stabia, Scafati, Cava dei Tirreni, tutte località frequentate dalla maggior parte delle maestranze che operano sul territorio comunale di Praiano, in particolar modo nel settore edile e dei servizi correlati;

RITENUTO, pertanto, disporre misure straordinarie finalizzate al contenimento dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile ogni e qualsiasi possibilità di contatto e contagio fra persone provenienti da diverse aree della Regione, anche al fine di poter eventualmente ricostruire ogni possibile catena di contagio;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di urgenza e le condizioni per l'emissione di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, stante il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità

ORDINA

Alle imprese edili e dei servizi correlati del settore privato di limitare le attività ai comprovati casi di urgenza e di avvalersi, a partire da oggi e fino al prossimo 25.03.2020, esclusivamente di personale residente nel Comune di Praiano.

ORDINA altresì

1)che tutte le imprese edili, con cantieri attivi sul territorio comunale di Praiano, diano comunicazione immediata all'Ufficio della Polizia Municipale che curerà sopralluoghi per verificare che tutte le disposizioni straordinarie siano rispettate;

2)che la Polizia Municipale segnatamente verifichi che il Documento di Valutazione del Rischio di cantiere sia aggiornato con tutte le misure specifiche in materia di "coronavirus" e siano state adottate in azienda misure di contenimento e contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;

DISPONE

Che nel caso in cui si dovessero verificare casi di comprovata urgenza tali da richiedere l'utilizzo di personale specializzato esterno, dovrà essere immediatamente informata l'Autorità Comunale al fine di coordinare, in condizioni di assoluta sicurezza, lo svolgimento dell'intervento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 06/02/2020;

I Soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, é resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

alla Presidenza della Regione Campania;
alla Prefettura di Salerno;
al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA;
al locale Comando Polizia Locale;
al locale Comando Stazione Carabinieri;
ai componenti del C.O.C.;
al Responsabile del Settore Tecnico;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Praiano, 16.03.2020

Il Sindaco

Giovanni Di Martino